

Ordinanza 3 sull'asilo relativa al trattamento di dati personali (Ordinanza 3 sull'asilo, OAsi 3)

dell'11 agosto 1999 (Stato 5 dicembre 2006)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 119 della legge del 26 giugno 1998¹ sull'asilo (legge),
ordina:

Art. 1 Trattamento di dati personali (art. 96)²

¹ Ufficio federale della migrazione³ (Ufficio federale) gestisce, per l'adempimento dei suoi compiti legali, i seguenti sistemi d'informazione:

- a. e b. ...⁴
- c. amministrazione dei prestiti;
- d. amministrazione dei documenti di viaggio;
- e. documentazione giudiziaria turca;
- f. amministrazione delle spese di assistenza;
- g. ...⁵
- h. banca dati sui casi medici;
- i.⁶ banca dati aiuto individuale al ritorno;
- j.⁷ banca dati LINGUA.

² Nella banca dati Artis sono raccolti documenti contenenti informazioni sui Paesi d'origine dei richiedenti l'asilo. Non vi figurano né dati personali particolarmente degni di protezione né profili della personalità. Se un documento proveniente da una fonte non pubblica contiene nomi di persone, il documento è anonimizzato prima di essere registrato nel sistema. Hanno accesso ai dati i collaboratori dell'Ufficio federale e del Tribunale amministrativo federale.⁸ L'Ufficio federale può rendere

RU 1999 2351

¹ RS 142.31

² I rinvii che figurano dopo i titoli degli articoli si riferiscono ai relativi articoli della legge.

³ La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1).

⁴ Abrogate dal n. 5 dell'all. 3 all'O del 12 apr. 2006 concernente il sistema d'informazione centrale sulla migrazione, con effetto dal 29 mag. 2006 (RS 142.513).

⁵ Abrogata dal n. 1 dell'O del 3 lug. 2001 (RU 2001 1752).

⁶ Introdotta dal n. 1 dell'O del 3 lug. 2001 (RU 2001 1752).

⁷ Introdotta dal n. 1 dell'O del 3 lug. 2001 (RU 2001 1752).

⁸ Nuovo testo del per. giusta il n. II 6 dell'O dell'8 nov. 2006 concernente l'adeguamento di ordinanze del Consiglio federale alla revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4705).

accessibile le informazioni registrate in Artis alle seguenti autorità mediante procedura di richiamo:

- a. alle autorità cantonali di polizia degli stranieri;
- b. ai rappresentanti delle autorità dell'amministrazione federale che per adempiere i loro compiti abbisognano di informazioni relative ai Paesi d'origine dei richiedenti l'asilo;
- c. alle autorità analoghe di Stati esteri nonché alle organizzazioni internazionali, con le quali la Svizzera intrattiene uno scambio istituzionalizzato di informazione sui Paesi.⁹

³ L'amministrazione dei prestiti gestisce i prestiti concessi ai rifugiati riconosciuti. Hanno accesso ai dati i collaboratori dell'Ufficio federale che si occupano dell'amministrazione dei prestiti.

⁴ L'amministrazione dei documenti di viaggio serve all'allestimento, alla gestione e al trattamento automatizzati di documenti di viaggio svizzeri per stranieri senza documenti. Hanno accesso ai dati i collaboratori dell'Ufficio federale che si occupano della trattazione di domande per l'ottenimento di documenti di viaggio svizzeri.

⁵ La documentazione giudiziaria turca è una banca dati di riferimento relativa ai documenti giudiziari turchi presentati da richiedenti l'asilo e la cui autenticità è stata confermata. Hanno accesso ai dati i collaboratori dell'Ufficio federale specializzati nell'analisi di documenti giuridici.

⁶ L'amministrazione delle spese di assistenza registra i conteggi delle prestazioni di assistenza fornite dai Cantoni o su loro mandato. Hanno accesso ai dati i collaboratori dell'Ufficio federale che si occupano dell'indennizzo delle prestazioni di assistenza ai Cantoni.

⁷ ...¹⁰

⁸ La banca dati sui casi medici contiene fatti e decisioni relativi ai casi medici. Essa è intesa ad agevolare una prassi unitaria riguardo ai casi medici. Hanno accesso ai dati i collaboratori dell'Ufficio federale che si occupano dei casi medici.

⁹ Nella banca dati aiuto individuale al ritorno sono registrati i conteggi degli aiuti individuali al ritorno versati ai richiedenti l'asilo. Hanno accesso alla banca dati i collaboratori dell'Ufficio federale che si occupano del controllo e della valutazione dell'aiuto individuale al ritorno.¹¹

¹⁰ Nella banca dati LINGUA sono registrati i nomi degli esperti nonché dei richiedenti l'asilo di cui è stata allestita una perizia LINGUA; il contenuto della perizia non figura nella banca dati. Hanno accesso ai dati i collaboratori del servizio LINGUA dell'Ufficio federale.¹²

⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 lug. 2001 (RU 2001 1752).

¹⁰ Abrogato dal n. I dell'O del 3 lug. 2001 (RU 2001 1752).

¹¹ Introdotto dal n. I dell'O del 3 lug. 2001 (RU 2001 1752).

¹² Introdotto dal n. I dell'O del 3 lug. 2001 (RU 2001 1752).

Art. 2 Divieto di comunicare dati
(art. 97 cpv. 1)

Le autorità federali e cantonali che intendono comunicare al Paese d'origine o di provenienza dati di richiedenti l'asilo, rifugiati riconosciuti e persone bisognose di protezione che si trovano in Svizzera devono dapprima accertarsi presso l'Ufficio federale che esiste una decisione esecutiva e che con la comunicazione non mettono in pericolo né le persone interessate né i loro congiunti.

Art. 3 Comunicazione di dati allo scopo di acquisire documenti di viaggio
(art. 97 cpv. 3 lett. b)

Se per l'esecuzione di un allontanamento è necessario trasmettere al Paese d'origine o di provenienza le impronte digitali della persona interessata, da tale trasmissione non deve trasparire che la persona interessata ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera.

Art. 4 Comunicazione di dati personali a Stati terzi e a organizzazioni internazionali
(art. 98)

¹ La trasmissione dei dati può avvenire per via elettronica.

² Le impronte digitali e le fotografie sono considerate altri dati necessari per accertare l'identità di una persona conformemente all'articolo 98 capoverso 2 lettera c della legge.

Art. 5 Esame dattiloscopico
(art. 99)

¹ Non sono prese le impronte digitali di fanciulli di età inferiore a 14 anni accompagnati da un genitore.

² Nei casi in cui la domanda è presentata dall'estero, al confine o in un Cantone, spetta alle autorità ivi competenti prendere impronte digitali e fotografie secondo le istruzioni dell'Ufficio federale. Nel caso di domande di persone che si trovano in carcere, l'Ufficio federale può copiare le impronte digitali disponibili, per motivi tecnici istruttori, presso il Dipartimento federale di giustizia e polizia e inserirle nella sua raccolta.

³ L'Ufficio federale può incaricare ditte private di prendere le impronte digitali nei centri di registrazione, a condizione che tali ditte possano garantire l'osservanza delle disposizioni sulla protezione dei dati. Le impronte digitali e i relativi dati personali possono essere trasmessi per via elettronica.

⁴ Se necessario per chiarire reati, l'Ufficio federale mette a disposizione degli organi di polizia che eseguono indagini copie delle proprie impronte digitali e fotografie. Questi dati possono essere trasmessi dagli organi di polizia ad autorità estere soltanto con il consenso dell'Ufficio federale.

⁵ Se impronte digitali di uffici di polizia esteri (INTERPOL) concordano con quelli dell'Ufficio federale, quest'ultimo decide, giusta l'articolo 97 capoverso 1 della legge, circa l'ammissibilità della trasmissione del risultato alle autorità estere.

Art. 6 a 8¹³**Art. 9** Comunicazione in singoli casi

¹ L'Ufficio federale può, in singoli casi, comunicare alle autorità federali, cantonali e comunali nonché a organizzazioni private i dati personali di cui hanno bisogno per l'adempimento dei loro compiti legali.

² Di norma i dati personali non sono comunicati a privati. In via eccezionale può essere comunicato l'indirizzo, se la persona che chiede l'informazione dimostra che ne ha bisogno per far valere pretese giuridiche esistenti o per la difesa di altri interessi degni di protezione.

Art. 10 Comunicazione di liste

¹ L'Ufficio federale può consegnare liste con dati personali alle autorità federali, cantonali e comunali nonché a organizzazioni private, se esse ne hanno bisogno per l'adempimento dei loro compiti legali e se il trattamento da parte dell'autorità richiedente è compatibile con lo scopo definito in materia dalla legge.

² La consegna di liste con dati personali a privati è vietata.

Art. 11¹⁴**Art. 12** Sicurezza dei dati

¹ L'Ufficio federale prende i provvedimenti tecnici e organizzativi appropriati secondo le disposizioni di protezione dei dati per prevenire la perdita, la falsificazione, la distruzione e il trattamento non autorizzato dei dati.

² ...¹⁵

³ In caso di trasporto o di trasmissione di dati personali occorre garantire che non possano essere letti, copiati, modificati o cancellati senza autorizzazione.

⁴ e ⁵ ...¹⁶

Art. 13 Archiviazione

I dati che non sono più necessari vanno archiviati o distrutti. L'archiviazione o la distruzione dei dati avviene in collaborazione con l'Archivio federale.

¹³ Abrogati dal n. 5 dell'all. 3 all'O del 12 apr. 2006 concernente il sistema d'informazione centrale sulla migrazione, con effetto dal 29 mag. 2006 (RS 142.513).

¹⁴ Abrogato dal n. 5 dell'all. 3 all'O del 12 apr. 2006 concernente il sistema d'informazione centrale sulla migrazione, con effetto dal 29 mag. 2006 (RS 142.513).

¹⁵ Abrogato dal n. 5 dell'all. 3 all'O del 12 apr. 2006 concernente il sistema d'informazione centrale sulla migrazione, con effetto dal 29 mag. 2006 (RS 142.513).

¹⁶ Abrogati dal n. 5 dell'all. 3 all'O del 12 apr. 2006 concernente il sistema d'informazione centrale sulla migrazione, con effetto dal 29 mag. 2006 (RS 142.513).

Art. 14 Statistica, pianificazione e ricerca

¹ ...¹⁷

² A scopo di ricerca o di pianificazione, l'Ufficio federale può comunicare dati personali ad autorità, a università e a loro istituti nonché a organizzazioni private. I dati devono essere anonimizzati nella misura in cui lo scopo del trattamento lo consenta. I risultati vanno pubblicati in modo tale che le persone interessate non possano essere determinate. L'ulteriore trasmissione di tali dati è lecita unicamente con il consenso dell'Ufficio federale.

Art. 15 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 1999.

¹⁷ Abrogato dal n. 5 dell'all. 3 all'O del 12 apr. 2006 concernente il sistema d'informazione centrale sulla migrazione, con effetto dal 29 mag. 2006 (RS **142.513**).

*Allegati 1 e 2*¹⁸

¹⁸ Abrogati dal n. 5 dell'all. 3 all'O del 12 apr. 2006 concernente il sistema d'informazione centrale sulla migrazione, con effetto dal 29 mag. 2006 (RS **142.513**).

Modifica del diritto vigente

L'ordinanza del 18 novembre 1992¹⁹ concernente il sistema AUPER automatizzato di registrazione delle persone (ordinanza AUPER) è modificata come segue:

Ingresso

...

Art. 2 cpv. 2

...

Art. 3

...

Art. 5

...

Art. 6 cpv. 2

...

Art. 7 lett. a e f

Abrogate

Art. 8 cpv. 1 secondo periodo, 2 primo periodo, 3 e 4

...

⁴ Abrogato

Art. 9 cpv. 2, 10 e 15 a 17

Abrogati

Art. 18

...

¹⁹ RS 142.315. Le modifiche qui appresso sono inserite nell'O menzionata.

Allegato 1

...

Allegato 2

Abrogato